

usicivici/demanio/risorse

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.it

Giurisprudenza

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sentenza 29 giugno 2011, n. 934

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2009, proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso Demetrio Verbaro in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

contro

Regione Calabria; Comune di Praia A Mare, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Romano, con domicilio eletto presso Francesco Sacchi in Catanzaro, via Jannoni, 43;

nei confronti di

Renata Canelli;

per l'annullamento

1) della delibera n. 380 del 19.12.2008 della Giunta Comunale di Praia a Mare avente ad oggetto: Rigetto istanza di liquidazione usi civici immobili siti su Isola di Dino. Ditta: Società Mara s.r.l.;

2) gli atti preordinati connessi e consequenziali tra i quali: a) la proposta della delibera sub 1) nella stessa contenuta; la nota n. 23595 del 24.12.2008 di comunicazione alla ricorrente della delibera sub a); la nota in data 30.10.2008 prot 20251 contenente il preavviso alla ricorrente di rigetto della sua istanza, atti tutti a firma del responsabile dell'area urbanistica del Comune di Praia a Mare; b) quatenus opus la delibera di Giunta Regionale della Calabria n. 201 dell'1.3.2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Praia A Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi

per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La società M.S. espone di essere proprietaria, a seguito di acquisti avvenuti in tempi diversi dalla società Isola di Dino srl, di una pluralità di immobili siti nell'Isola di Dino.

La ricorrente precisa di essere nel pieno e pacifico possesso di detti immobili dalla data delle singole stipulazioni, possesso già esercitato in precedenza dalla dante causa Isola di Dino Srl, divenuta proprietaria dell'intera isola in forza di contratto di compravendita stipulato con il Comune di Praia a Mare in data 11.9.1962. La ricorrente precisa, altresì, che tale contratto prevedeva molteplici condizioni e servitù in favore della cittadinanza -tra le quali, il diritto di approdo ed attracco, il diritto di passaggio su strade e piazze, l'impegno della società di realizzare un centro di attrazione internazionale - ma che, con deliberazione comunale n. 47 del 13.12.1966, il Comune e la società Isola di Dino stabilivano la cancellazione di tutti i vincoli previsti nell'atto di compravendita.

Peraltro, la Regione Calabria, con deliberazione n. 201 assunta in data 1.3.2005, approvando la relazione istruttoria demaniale del dott. Ricucci, dichiarava che il territorio dell'intera Isola di Dino del Comune di Praia a Mare "è gravato da usi civici", disponendone l'assegnazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766/1927, alla categoria "a".

La ricorrente ricorda, infine, che con successiva legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, è stato disciplinato, tra l'altro, il procedimento di liquidazione dal gravame consistente nel diritto di uso civico, al fine di consentire la liberazione del bene del privato.

Proprio ai sensi delle disposizioni di tale legge, la ricorrente ha presentato, in data 2.10.2008, istanza semplificata al fine di ottenere la liquidazione degli usi civici gravanti, in forza della deliberazione regionale n. 201/2005, sull'Isola di Dino, e, conseguentemente, sugli immobili di sua proprietà.

Il Comune di Praia a Mara, con deliberazione n. 380 di data 19.12.2008, ha respinto l'istanza presentata dalla società Mara srl.

Avverso detto provvedimento -e gli altri meglio specificati in epigrafe - insorge la società ricorrente, denunciando i seguenti vizi: "I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 26, 27 L.R. Calabria 21 agosto 2007, n. 18 e dell'art. 1 L.R. Calabria 27 marzo 2008, n.7; violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione; difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità; manifesta ingiustizia. Sviamento di potere; II. Violazione della legge 16.06.1927, n. 1766; violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 26, 27 L.R. Calabria 21 agosto 2007, n. 18 e dell'art. 1 L.R. Calabria 27 marzo 2008, n.7;Eccesso di potere errore per difetto dei presupposti ed errore in quelli assunti, vizio dell'istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti, falsa ed errata rappresentazione della realtà in relazione all'accertamento dell'esistenza di usi civici sull'Isola di Dino".

Resiste in giudizio il Comune di Praia a Mare, il quale, denunciata l'inammissibilità del

ricorso per mancata notifica dello stesso alla Regione Calabria e premessa la necessità o opportunità di sospendere il presente giudizio per pregiudizialità, essendo stata impugnata dalla ricorrente la deliberazione regionale n. 201/2005 con autonomo ricorso, rileva, nel merito, l'infondatezza delle censure mosse da Mara srl, e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 21 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente si rileva come siano infondate le eccezioni preliminari mosse dal Comune resistente, atteso che, da un lato, il ricorso risulta regolarmente notificato alla Regione Calabria e, dall'altro, non sussistono ragioni di pregiudizialità idonee a giustificare la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la deliberazione della Regione n. 201/2005, essendo i provvedimenti in oggetto funzionalmente autonomi e non legati da vincoli di pregiudizialità.

Nel merito il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso, la società M.S. denuncia la violazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, la quale, a fronte dell'accertamento dei presupposti richiesti dalla medesima (che, nella specie, sarebbero presenti), non consentirebbe all'amministrazione comunale alcuna valutazione discrezionale, essendo la medesima vincolata nel disporre la liquidazione richiesta. In ogni caso, il provvedimento di diniego comunale sarebbe privo di motivazione e assunto in carenza di istruttoria. Inoltre, dal provvedimento impugnato emergerebbe una "indistinta salvaguardia del territorio", in palese contrasto con la legge regionale e le finalità dalla stessa perseguite, tese alla liquidazione degli usi civici ed alla liberazione della proprietà privata. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la legittimità della deliberazione regionale n. 201/2005, fatta propria dalla deliberazione comunale di diniego in questa sede impugnata, contestandone i presupposti, individuati dalla relazione del dott. Ricucci.

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Preliminarmente si rileva che l'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, individuando oggetto e finalità della legge, dispone che la Regione provvede a tutelare e valorizzare "i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive". Ancora, nel medesimo articolo è stabilito che "i terreni di uso civico e le proprietà collettive sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria".

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - che tende ad individuare nella legge regionale una funzione di liquidazione degli usi civici per la liberazione del bene privato - la formulazione della normativa regionale chiarisce come la finalità della stessa sia la tutela e la valorizzazione dei terreni di uso civico, i quali costituiscono anche strumento per la salvaguardia ambientale e culturale. In tale corretta prospettiva, dunque, risulta del tutto infondata la censura mossa in ricorso relativamente ad un preteso uso del potere da parte dell'ente locale per fini

radicalmente diversi da quelli istituzionali come emergenti dal dettato normativo.

Pertanto, la rilevata particolarità del territorio dell'intera Isola di Dino, evidenziata nel provvedimento comunale impugnato e censurata dalla ricorrente quale "indistinta salvaguardia del territorio", non si pone in contrasto con le finalità perseguite dalla legge regionale n. 18/2007, ma, al contrario, ne fornisce corretta attuazione.

Analogamente, non sussiste la contestata violazione degli artt. 17, 26 e 27 della citata legge regionale, nell'interpretazione fornita dalla ricorrente, la quale non attribuisce all'Amministrazione comunale alcuna discrezionalità nel procedimento di liquidazione degli usi civici. Al contrario, dal disposto normativo emerge come spettino ai comuni le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, con la possibilità per i comuni medesimi di adottare forme associative per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati (art. 14, legge regionale n. 18/2007). Tale insieme di funzioni postula necessariamente una fase di valutazione dell'interesse pubblico in ordine al mantenimento del vincolo di uso civico su terreni interessati e, pertanto, una valutazione discrezionale delle istanze tese ad ottenere la liquidazione.

Dall'esame del disposto normativo, quindi, non è dato dedurre che la funzione attribuita all'Amministrazione Comunale sia limitata alla presa d'atto della incontestabile e piena titolarità privata dei beni in questione, condizione che costituisce il presupposto per la richiesta di liquidazione, ma che certo non è sufficiente per disporre la liquidazione medesima.

Quanto al procedimento in via semplificata -invocato dalla ricorrente - si osserva che l'art. 26 della legge regionale -rubricato "norma transitoria per le aree urbane" - si limita a prevedere che i procedimenti di liquidazione, affrancazione e legittimazione "possono" essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale, agricola o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani, e che il successivo art. 27 non impone ai comuni, in caso di procedimenti semplificati, un obbligo di adozione del provvedimento favorevole richiesto sulla base della mera presentazione della documentazione dallo stesso articolo indicata, residuando comunque in capo all'Amministrazione procedente un potere discrezionale in ordine alla decisione finale.

La denunciata violazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 è, pertanto, insussistente.

La ricorrente censura il provvedimento impugnato anche per difetto di motivazione.

La censura non è condivisibile.

La deliberazione comunale n. 380 del 19.12.2008, per quanto in maniera sicuramente sintetica, fornisce contezza delle ragioni poste alla base del diniego di liquidazione da essa disposto.

Infatti, oltre alla precisazione della prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento

del diritto di uso civico in considerazione della particolarità dell'intera Isola di Dino, la detta deliberazione precisa come non siano intervenuti atti o eventi successivi alla deliberazione n. 201/2005 con la quale la Regione Calabria ha accertato che l'intera Isola è gravata da usi civici, tali da giustificare l'accoglimento della domanda di liquidazione proposta dalla società ricorrente. Pertanto, l'Amministrazione Comunale, pur nella sinteticità delle espressioni usate, ha inteso precisare che successivamente all'accertamento regionale non sono intervenuti accadimenti tali da ritenersi idonei a modificare la sussistenza della situazione accertata nella relazione del dott. Ricucci e fatta propria dalla deliberazione regionale n. 201/2005.

Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, il Comune resistente non ha inteso motivare il proprio provvedimento sulla base dell'accertamento compiuto dalla Regione nel 2005, ma ha chiarito come da quella data non siano intervenuti fatti od eventi tali da modificare sostanzialmente la situazione dei luoghi come accertata dalla Regione, al fine della liquidazione degli usi civici, la cui esistenza è stata accertata in sede regionale.

Anche la denunciata carenza di motivazione, pertanto, non è sussistente.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la deliberazione regionale n. 201/2005 ed, in particolare, i suoi presupposti.

A tale proposito il Collegio osserva quanto segue.

Come precisato al precedente punto, la deliberazione regionale n. 201/2005, con la quale è stato dichiarato che l'intera Isola di Dino è gravata da usi civici, rimane irrilevante rispetto al provvedimento impugnato in questa sede, che, diversamente, attiene alla mancata liquidazione degli usi civici. Come detto, infatti, il provvedimento comunale impugnato non fonda la propria motivazione sulla deliberazione regionale, ma sul mancato successivo intervento di fatti rilevanti che giustificino la chiesta liquidazione.

In questa prospettiva, quindi, le censure avverso la deliberazione regionale n. 201/2005 risultano irrilevanti.

Diversamente, ove la ricorrente avesse, invece, inteso contestare proprio l'accertamento della sussistenza del vincolo di uso civico come risultante dalla deliberazione regionale, il ricorso, sotto questo esclusivo profilo, sarebbe irricevibile per tardività, considerato che già all'epoca della presentazione dell'istanza al Comune resistente (2.10.2008), la ricorrente era a perfetta conoscenza della deliberazione regionale n. 201/2005, tanto che la detta istanza era proprio rivolta alla liquidazione degli usi civici accertati con detta deliberazione.

In definitiva, il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.

In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.